



Schweizerischer Fitness- und Gesundheitscenter Verband
Fédération Suisse des Centres Fitness et de Santé
Federazione Svizzera dei Centri Fitness e di Salute

STATUTI
della
Federazione svizzera dei centri fitness
e di salute SFGV

1. GENERALITÀ

Articolo 1 Nome, finalità

- 1 LA FEDERAZIONE SVIZZERA DEI CENTRI FITNESS E DI SALUTE SFGV ha lo scopo di promuovere e sostenere i centri fitness affiliati in Svizzera e di rappresentare all'esterno gli interessi comuni del settore.
- 2 Organizzare ed eseguire esami professionali nel settore del fitness. Può offrire formazione nell'intero settore del fitness.
- 3 La SFGV può affiliarsi ad altre organizzazioni per il raggiungimento dei propri obiettivi.

Articolo 2 Organizzazione

- 1 La SFGV è un'associazione/federazione ai sensi dell'art. 60 e segg. CC.
- 2 Gli organi della SFGV si compongono come di seguito:
 - L'assemblea dei soci
 - Il comitato direttivo
 - La commissione di ricorso
 - L'ufficio di revisione
- 3 La sede legale si trova presso la sede dell'azienda
- 4 L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare.
- 5 Le lingue ufficiali della SFGV sono il tedesco, il francese e l'italiano .

Articolo 3 amministrazione della giustizia

- 1 L'organo dell'amministrazione della giustizia è la commissione di ricorso.
- 2 Le violazioni degli statuti, dei regolamenti e/o delle direttive della SFGV da parte dei soci o dei loro familiari saranno punite.
- 3 I fatti rilevanti, i rimedi legali e la procedura sono disciplinati nel regolamento sull'amministrazione della giustizia approvato dall'autorità di vigilanza. Le seguenti sanzioni possono essere comminate singolarmente o cumulativamente: ammonizione, risarcimento del lavoro amministrativo e/o delle spese processuali sostenute, sospensione o rimozione definitiva dalla carica di funzionario, sospensione temporanea dei diritti di membro della SFGV, esclusione senza motivazione.

2. MEMBRI

Articolo 4 Membri

- 1 Possono diventare membri le società di persone giuridiche. Le società di persone che gestiscono più centri devono acquisire un'iscrizione separata per ogni sede del centro.
- 2 L'assemblea dei soci può conferire l'affiliazione onoraria alla SFGV a singole persone.
- 3 I soci onorari non hanno diritto di voto e di elezione all'assemblea generale. L'obbligo di pagare le quote sociali non si applica.

Articolo 5 Procedura di ammissione

- 1 Per l'ammissione alla federazione è necessario inoltrare una domanda scritta al comitato direttivo.
- 2 Il comitato direttivo decide sull'ammissione. In caso di rifiuto, è possibile presentare ricorso all'assemblea generale, che prenderà la decisione finale.

Articolo 6 Estinzione dell'affiliazione

- 1 Le richieste di dimissioni alla fine dell'anno d'esercizio devono essere presentate al Consiglio di amministrazione entro il 30 settembre , **per iscritto, con lettera raccomandata all'indirizzo della sede**. Tutti gli obblighi nei confronti della SFGV devono essere adempiuti entro il 31 dicembre.
- 2 I soci possono essere espulsi dalla federazione sulla base del regolamento "Amministrazione della giustizia".

3. MEZZI FINANZIARI

Articolo 7 Principi fondamentali

1 Le attività della SFGV sono in linea di principio regolate dalle risorse finanziarie disponibili.

Articolo 8 Raccolta delle risorse finanziarie

1 Le risorse finanziarie della federazione necessarie per il raggiungimento degli obiettivi statutari saranno reperite in particolare attraverso

- Tasse d'iscrizione
- Tasse annuali
- Tasse per seminari, esami e licenze
- Contributi finanziari da istituzioni
- Altre sovvenzioni
- Proventi da eventi e campagne
- Partner/sponsor, contributi di patrocinio e donazioni volontarie
- Redditi derivanti dalle attività della federazione.

2 Il rapporto tra la SFGV e i partner/sponsor è definito contrattualmente.

3 L'indipendenza della federazione deve essere garantita in ogni caso.

Articolo 9 Responsabilità civile

1 Il patrimonio della federazione risponde in via esclusiva delle passività della stessa.

2 Si esclude la responsabilità civile da parte dei soci.

3 Le quote annuali dei soci sono stabilite annualmente dall'assemblea generale. Tuttavia, esse ammontano ad un massimo di 1'200 franchi svizzeri per i soci attivi.

4. L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10 Potere decisionale

- 1 L'assemblea dei soci è l'organo superiore della SGFV.
- 2 Essa ha potere decisionale se è stata debitamente convocata.

Articolo 11 Convocazione dell'assemblea dei soci

- 1 Il comitato direttivo convoca un'assemblea generale ordinaria ogni anno nel corso del primo semestre dell'anno solare.
- 2 Il comitato direttivo ha la facoltà di convocare un'assemblea generale straordinaria in ogni momento.
- 3 Un quinto dei soci può chiedere in qualsiasi momento al comitato direttivo di convocare un'assemblea generale straordinaria, indicando specifici punti all'ordine del giorno.
- 4 Per la convocazione delle assemblee generali, il comitato direttivo dovrà rispettare le seguenti date:
 - 60 giorni prima: convocazione / ordine del giorno
 - 45 giorni prima: proposte dei soci al massimo riassumibili su un foglio A4
 - 30 giorni prima: invito con allegato l'ordine del giorno

Articolo 12 Diritto di voto

- 1 Ogni socio riceve un voto.
- 2 Ogni membro può inviare un massimo di due delegati all'assemblea generale.
- 3 È concesso il voto ad un massimo di 2 membri (è necessaria una procura).

Articolo 13 Competenze dell'assemblea dei soci

Le competenze dell'assemblea dei soci sono come di seguito riassumibili:

- 1 Approvazione del verbale dell'ultima assemblea generale
- 2 Approvazione delle relazioni annuali del comitato direttivo
- 3 Approvazione dei conti annuali dell'esercizio concluso e sgravio del comitato direttivo
- 4 Determinazione delle tasse di ammissione, delle tasse annuali e di altre tasse per l'anno successivo.
- 5 Approvazione del budget per l'anno successivo

6 Il mandato è di tre anni, con possibilità di rielezione.

- del presidente
- dei membri del comitato direttivo
- della commissione dei ricorsi
- dell'ufficio di revisione

7 Decidere in merito alle mozioni del comitato direttivo e dei soci

8 Ammissione ed esclusione dei membri in caso di ricorso

9 Conferimento della qualifica di socio onorario della SFGV a persone fisiche

10 Revisioni degli statuti

11 Scioglimento della SFGV

Articolo 14 Realizzazione dell'assemblea dei soci

1 L'assemblea dei soci è diretta dal presidente o dal vicepresidente.

2 Il direttore esecutivo redige il verbale, che viene trasmesso ai membri entro 30 giorni.

3. Per modificare lo statuto è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

4 Le delibere sono approvate a maggioranza relativa dei voti validi espressi.

5 Per un'elezione valida, al primo scrutinio deve essere raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validi espressi. Nello scrutinio successivo, la maggioranza relativa deciderà.

6 In caso di parità di voti su questioni sostanziali, deciderà il presidente; le elezioni saranno ripetute a scrutinio segreto.

7 Di norma, le votazioni sono aperte. Un terzo dei voti validi espressi può richiedere una votazione o uno scrutinio segreto.

5. IL COMITATO DIRETTIVO

Articolo 15 Composizione

8 Il comitato direttivo è composto dal presidente e da un numero tra quattro e otto membri.

2 Il comitato direttivo si costituisce e regola la supplenza.

Articolo 16 Presidente

1 Il presidente o i due copresidenti rappresentano la federazione e il comitato direttivo verso l'esterno.

2 Il presidente o i due copresidenti convocano e presiedono le riunioni del comitato direttivo.

Articolo 17 Attività e responsabilità del comitato direttivo

1 Le attività del comitato direttivo comprendono tutti gli affari non espressamente riservati ad altri organi.

2 Il comitato direttivo è responsabile del buon andamento degli affari della federazione.

3 I membri del comitato direttivo sono tenuti a informarsi reciprocamente sulle intenzioni e sugli eventi importanti nella loro area di responsabilità.

4 Il comitato direttivo è responsabile che ci siano descrizioni delle mansioni per tutti i membri dello stesso, per tutti i dipartimenti, per le commissioni e per i dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale della SFGV.

5 Il comitato direttivo, insieme alle commissioni competenti, elabora regolamenti, direttive e raccomandazioni per la promozione e la regolamentazione degli obiettivi della federazione. I regolamenti saranno messi in vigore dall'assemblea dei soci.

6 Il comitato direttivo è responsabile della stipula dei contratti di diritto civile.

Articolo 18 Autorizzazione alla firma

1 La firma legalmente vincolante sarà apposta dal presidente o da chi ne fa le veci insieme a un altro membro del comitato direttivo o all'amministratore delegato, in due.

Articolo 19 Commissioni

1 I dipartimenti possono istituire commissioni permanenti o temporanee.

6. SEDE DELLA FEDERAZIONE

Articolo 20 Compiti della sede centrale

- 1 La sede centrale può essere gestita a tempo parziale o a tempo pieno. Può essere diretta da un membro del Comitato direttivo.
- 2 Il Comitato direttivo stabilisce i compiti della sede centrale.
- 3 Il direttore esecutivo riferisce al presidente della SFGV.
- 4 Il direttore esecutivo delegato partecipa alle assemblee generali e alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto, a meno che non sia un membro del consiglio di amministrazione.

7. LA COMMISSIONE DEI RICORSI

Articolo 21 Composizione e competenze della commissione ricorsi

- 1 L'assemblea generale elegge un presidente e due membri come commissione di ricorso. I membri della commissione ricorsi non possono ricoprire altre funzioni nella SFGV.
- 2 La commissione ricorsi decide in via definitiva su tutte le controversie tra la SFGV e i soci o tra i soci stessi o tra gli organi, a meno che un altro organo non sia competente in via definitiva ai sensi dello statuto o dei regolamenti.
- 3 La decisione di escludere un membro dalla federazione può essere appellata come unica sanzione all'assemblea generale.

8. L'UFFICIO DI REVISIONE

Articolo 22 Incarico

- 1 L'assemblea generale elegge ogni anno una società di revisione riconosciuta come revisore dei conti.
- 2 I revisori presentano una relazione scritta e una proposta al comitato direttivo all'attenzione dell'assemblea generale.

9. SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

Articolo 23 Procedura

- 1 Lo scioglimento della federazione può essere deciso a maggioranza di almeno tre quarti dei voti validi espressi in un'assemblea generale convocata a tale scopo.
- 2 L'assemblea generale decide in merito all'utilizzo dell'eventuale patrimonio. Per il resto si applicano le disposizioni del CC.

10. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 Versione valida

- 1 In caso di divergenze di interpretazione, prevale la versione tedesca dello Statuto.

Articolo 25 Entrata in vigore

- 1 Il presente statuto è stato approvato dalla seconda assemblea generale della SFGV tenutasi a Basilea il 30 giugno 1994 ed è entrato in vigore il 30 giugno 1994.
- 2 L'emendamento all'articolo 12, punto 3, è stato approvato dalla 10a assemblea generale della SFGV a Basilea il 1° marzo 2002.
- 3 Gli emendamenti agli articoli 2, 5 e 13 sono stati approvati dall'11a assemblea generale della SFGV tenutasi a Basilea il 21 febbraio 2003.
- 4 Gli emendamenti agli articoli 4 e 9 sono stati approvati dalla 13a assemblea generale della SFGV tenutasi a Basilea il 22 aprile 2005.
- 5 Gli emendamenti agli articoli 4, 14, 15 e 22 sono stati approvati dalla 14a assemblea generale della SFGV tenutasi a Lucerna il 17 marzo 2006.
- 6 Le modifiche agli articoli 4, 8, 9, 10, 13 e 22 sono state approvate dalla 31a assemblea generale della SFGV tenutasi a Berna il 26 maggio 2023.